

- (81) Le autorità del Camerun hanno annunciato di aver istituito un gruppo di lavoro in vista della ratifica dell'accordo di Città del Capo del 2012 sulla sicurezza delle navi da pesca <sup>(25)</sup>. La Commissione non è stata informata di iniziative analoghe relative ad altri accordi. Le autorità del Camerun hanno comunque riconosciuto la necessità di aderire ad alcuni accordi internazionali pertinenti in materia di pesca.
- (82) Come evidenziato nel considerando 46 della decisione del 17 febbraio 2021, ciò non è conforme al dovere di cooperare né all'obbligo di adottare le misure necessarie per la conservazione delle risorse marine vive in alto mare o di cooperare ai fini della loro adozione, come sancito agli articoli 117 e 118 dell'UNCLOS. Questa mancanza di cooperazione è anche in contrasto con le raccomandazioni di cui al punto 11 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che esorta gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all'UNFSA e all'accordo di conformità della FAO. Disattende inoltre quanto previsto al punto 14 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati dovrebbero attuare pienamente ed efficacemente il codice di condotta della FAO e i piani d'azione internazionali ad esso correlati.
- (83) Conformemente all'articolo 31, paragrafo 6, lettera c), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato se il Camerun sia stato coinvolto in eventuali atti o omissioni che possano aver compromesso l'efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
- (84) Come indicato nel considerando 49 della decisione del 17 febbraio 2021, immatricolando nel registro nazionale i pescherecci figuranti negli elenchi INN delle ORGP e quindi concedendo loro il diritto di battere bandiera camerunese, le autorità del Camerun hanno sminuito l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP, il che non è in linea con il punto 35 degli orientamenti volontari della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e con i punti 38 e 39 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. Come descritto nel considerando 36 della presente decisione, tale politica di immatricolazione è proseguita anche dopo la decisione del 17 febbraio 2021.
- (85) Alla luce dei considerando da 45 a 49 della decisione del 17 febbraio 2021 e dei successivi sviluppi sopra menzionati, la Commissione, ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che il Camerun non abbia rispettato gli obblighi impostigli dal diritto internazionale relativamente all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

#### 3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

- (86) È opportuno ricordare che nel 2019, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, il Camerun, attestandosi al 153° posto su un totale di 189 paesi, era considerato un paese a sviluppo umano medio <sup>(26)</sup>.
- (87) Come indicato nel considerando 52 della decisione del 17 febbraio 2021, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato adempimento, da parte del Camerun, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a difficoltà di sviluppo.
- (88) Anche se possono sussistere difficoltà specifiche a livello di capacità per quanto riguarda le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della flotta, le difficoltà specifiche del Camerun riconducibili al suo livello di sviluppo non giustificano tutte le carenze segnalate nelle precedenti sezioni. In particolare, la natura delle carenze rilevate in Camerun, quali l'assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale in materia di gestione della flotta peschereccia e di lotta, dissuasione ed eliminazione delle attività di pesca INN, la mancanza di procedure che garantiscano un'adeguata verifica dell'immatricolazione dei pescherecci battenti la sua bandiera e la mancanza di cooperazione con la Commissione, le ORGP o le amministrazioni di altri paesi, non può essere correlata al livello di sviluppo del paese né alle sue eventuali difficoltà specifiche. Le autorità del Camerun non hanno presentato alcuna prova del fatto che le carenze rilevate siano la conseguenza di una mancanza di capacità e di infrastrutture.
- (89) Le autorità del Camerun, inoltre, hanno ricevuto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) un sostegno volto a rafforzare le azioni nazionali di lotta contro la pesca INN <sup>(27)</sup>.

<sup>(25)</sup> Cfr. considerando 29.

<sup>(26)</sup> Informazioni tratte dal sito <https://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CMR>

<sup>(27)</sup> <https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/en/>

